

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE RELATIVO AL
TRIENNIO 2022-2024**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	6,89	27.646,74
Tenente	148,00	6,78	27.187,50
Sottotenente	136,75	6,26	25.120,88
Primo Luogotenente	148,00	6,78	27.187,50
Luogotenente	143,50	6,57	26.360,85
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	6,41	25.717,90
Primo Maresciallo	137,50	6,30	25.258,65
Maresciallo capo	133,50	6,11	24.523,86
Maresciallo ordinario	131,00	6,00	24.064,61
Maresciallo	124,75	5,71	22.916,49
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	6,00	24.064,61
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	5,76	23.100,19
Sergente Maggiore Capo	124,25	5,69	22.824,64
Sergente Maggiore	121,50	5,56	22.319,46
Sergente	116,75	5,35	21.446,89
Graduato Aiutante	121,50	5,56	22.319,46
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	5,36	21.492,82
Primo Graduato	116,50	5,33	21.400,97
Graduato Capo	112,00	5,13	20.574,32
Graduato Scelto	108,50	4,97	19.931,37
Graduato	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Incontri del 20/21 novembre 2024

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	11,49	27.701,92
Tenente	148,00	11,29	27.241,75
Sottotenente	136,75	10,44	25.171,01
Primo Luogotenente	148,00	11,29	27.241,75
Luogotenente	143,50	10,95	26.413,46
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	10,68	25.769,23
Primo Maresciallo	137,50	10,49	25.309,06
Maresciallo capo	133,50	10,19	24.572,80
Maresciallo ordinario	131,00	10,00	24.112,63
Maresciallo	124,75	9,52	22.962,22
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	10,00	24.112,63
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	9,60	23.146,29
Sergente Maggiore Capo	124,25	9,48	22.870,19
Sergente Maggiore	121,50	9,27	22.364,01
Sergente	116,75	8,91	21.489,69
Graduato Aiutante	121,50	9,27	22.364,01
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	8,93	21.535,71
Primo Graduato	116,50	8,89	21.443,68
Graduato Capo	112,00	8,55	20.615,38
Graduato Scelto	108,50	8,28	19.971,15
Graduato	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella.

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
			(12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	154,89	29.422,75
Tenente	148,00	152,32	28.934,00
Sottotenente	136,75	140,74	26.734,63
Primo Luogotenente	148,00	152,32	28.934,00
Luogotenente	143,50	147,68	28.054,25
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	144,08	27.370,00
1° Maresciallo	137,50	141,51	26.881,25
Maresciallo Capo	133,50	137,40	26.099,25
Maresciallo Ordinario	131,00	134,82	25.610,50
Maresciallo	124,75	128,39	24.388,63
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	134,82	25.610,50
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	129,42	24.584,13
Sergente Maggiore Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sergente Maggiore	121,50	125,05	23.753,25
Sergente	116,75	120,15	22.824,63
Graduato Aiutante	121,50	125,05	23.753,25
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	120,42	22.873,50
Primo Graduato	116,50	119,90	22.775,75
Graduato Capo	112,00	115,27	21.896,00
Graduato Scelto	108,50	111,67	21.211,75
Graduato	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	47,46	412,53
Tenente	47,04	408,91
Sottotenente	45,44	394,97
Primo Luogotenente	49,12	427,00
Luogotenente	48,07	417,86
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	46,44	403,66
Primo Maresciallo	46,44	403,66
Maresciallo capo	45,33	393,99
Maresciallo ordinario	44,51	386,93
Maresciallo	43,75	380,28
Sergente Maggiore Aiutante	45,25	393,34
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	44,35	385,51
Sergente Maggiore Capo	44,35	385,51
Sergente Maggiore	43,40	377,24
Sergente	42,74	371,50
Graduato Aiutante	43,72	379,99
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	42,97	373,47
Primo Graduato	42,97	373,47
Graduato Capo	42,74	371,50
Graduato Scelto	42,60	370,28
Graduato	42,40	368,54

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro.....
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro.....
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro.....
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo diurno	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	17,21	19,47	22,46
Tenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	136,75	15,63	17,68	20,40
Primo Luogotenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	143,50	16,41	18,56	21,41
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	140,00	16,00	18,10	20,88
1° Maresciallo	137,50	15,72	17,78	20,51
Maresciallo Capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Maresciallo Ordinario	131,00	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	124,75	14,26	16,12	18,60
Sergente Maggiore Aiutante	131,00	14,97	16,93	19,53
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sergente Maggiore Capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sergente Maggiore	121,50	13,89	15,71	18,12
Sergente	116,75	13,35	15,10	17,42
Graduato Aiutante	121,50	13,89	15,71	18,12
Primo Graduato (con 5 anni nel grado)	117,00	13,38	15,14	17,46
Primo Graduato	116,50	13,32	15,07	17,39
Graduato Capo	112,00	12,80	14,49	16,71
Graduato Scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Graduato	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere **i figli e/o il coniuge conviventi** che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:*
 - i. *la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;*
 - ii. *le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937”.*
 - b. al comma 2, alla lettera b), le parole *“della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255”* sono sostituite dalle seguenti *“delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo”.*

Art. 8
Tutela della genitorialità

2. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito:

*“d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, **in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento**, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;”*

Art. 9

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è così sostituito:

*“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di **dodici** anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **dodici** anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.”*

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.”

Art. 10
“Commissione paritetica”

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La commissione è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della commissione.

Art. 11

Criteria per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente accordo, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:

- a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;
- b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
- c) uno dei componenti sia indicato congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendolo tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;
- d) ove le APCSM non indichino il nominativo nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi è assicurata con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 12

“Elevazione e aggiornamento culturale.”

1. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 luglio 1995, n. 394 è così sostituito:

“2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare.”

Art. 13
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.